



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 208/2024

2022 nel giudizio **n. 68676**, iscritto il 3 febbraio 2022, promosso da

D. R., c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso da sé medesimo;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato dal Capo Reparto della Direzione generale della Previdenza Militare;

e

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato dal Direttore della Direzione di Amministrazione

e

Ministero dell'Economia e della Finanze, rappresentato e difeso dal dirigente delegato del Dipartimento dell'Amministrazione generale – Direzione dei servizi del Tesoro – Ufficio XI

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 28 marzo 2024, come da verbale di udienza;

FATTO

1.- Con ricorso depositato il 3 febbraio 2022 D. R. ha premesso di essere

stato luogotenente dei Carabinieri in servizio permanente presso il Comando Provinciale di Ragusa sino al 6 marzo 2021, allorquando veniva collocato in congedo assoluto per infermità e posto in quiescenza con riconoscimento di pensione ordinaria. Ha precisato che aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio per la seguente patologia *“segni di spondiloartrosi con iniziale sclerosi delle limitazioni e riduzione dello spazio C5-C6 con ridotta lordosi fisiologica con iniziali segni radiologici di artrosi lombare, in atto con assenza di limitazioni funzionali”* e che con decreto n. 575 del 2014 veniva respinta l’istanza sul presupposto dell’assenza del nesso causale tra il servizio e la patologia.

Dopo ampia premessa in fatto, il ricorrente, lamentandosi altresì del mancato riconoscimento dell’equo indennizzo, ha chiesto di accertare la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata.

2.- Con memoria di costituzione il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha eccepito il difetto di giurisdizione per le doglianze relativa al mancato riconoscimento dell’equo indennizzo e ha chiesto il rigetto.

3.- Il Ministero della Difesa ha contestato le tesi del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.

4.- Il Ministero dell’Economia ha dedotto il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.

5. Con ordinanza n. 225 del 2022 il Giudice ha ritenuto necessaria l’acquisizione del parere del Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

6.- Dopo lo scambio di memorie, all’udienza del 28 marzo 2024, udite le

parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

1.- Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e della Finanze- Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, essendo evidente che il parere reso dal medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, avendo natura endoprocedimentale, non può avere assunto alcuna diretta ed autonoma valenza lesiva nei riguardi del ricorrente (cfr. Sez. appello per la Regione siciliana n. 148/A/2021).

2.- In punto di diritto, il ricorso è soltanto parzialmente ammissibile.

Preliminarmente, va rilevato che giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi, il cui potere di annullamento resta di competenza del Giudice del rapporto di lavoro (Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 387 del 2017).

Per quanto premesso, non rilevano, di per sé, i vizi dell'atto o del procedimento che ha condotto al provvedimento di diniego del trattamento richiesto, ma piuttosto andrà valutato se la ricorrente sia effettivamente

titolare del diritto vantato e, quindi, andrà valutata la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico.

Ciò posto, va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti relativamente alle censure del ricorrente concernenti il mancato riconoscimento del diritto di fruire dell'equo indennizzo.

In proposito, occorre evidenziare che la ormai univoca giurisprudenza del giudice della giurisdizione ha chiarito che *“la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo...”* (Cass. SS. UU., 23 marzo 2010, n. 6997; Cass. SS. UU. n. 19342 de 2008), nella specie individuabile nel giudice amministrativo, trattandosi di personale in regime di impiego pubblico c.d. non privatizzato ex articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Analogamente, nel senso di escludere la giurisdizione di questa Corte in ordine a domande così formulate si è pronunciata altresì costantemente la giurisprudenza contabile (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Giur. Reg. Siciliana n. 402/2020; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 324/2018; Sez. Giur. Lazio, n. 20/2017; Sez. Giur. Reg. Siciliana, n. 892/2016; Sez. Giur. Puglia, n. 436/2016, Sez. Giur. Campania, n. 251/2000).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile sui profili concernenti l'equo indennizzo per difetto di giurisdizione, da declinare in favore del Giudice Amministrativo.

Sussiste, invece, la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda

volta all'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia

ai fini del diritto al trattamento pensionistico di privilegio (cfr. ordinanza

n.4325/2014, emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione).

Va, infatti, rilevato che l'accertamento della dipendenza dell'infermità da

causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione

privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo *“sono ancorati a*

situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate

norme” (cfr. Cons. St., sez. IV, 8 gennaio 2020, n. 142). Ed infatti:

a) ai fini della pensione privilegiata *“l'esame viene portato sul nesso tra*

l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la

gravità”, mentre nel caso dell'equo indennizzo *“la verifica ha come oggetto*

il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la

quale viene chiesto l'indennizzo”;

b) alla diversità dell'oggetto della verifica corrisponde una diversità di

disciplina, che si traduce sia in differenti modalità di erogazione delle due

provvidenze, fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed

automatica, sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi

giurisdizionali distinti, regime che ha la sua ragion d'essere nelle differenze

di oggetto e di natura dei due giudizi;

c) mentre i giudizi riguardanti l'equo indennizzo investono questioni relative

al trattamento economico spettante al lavoratore o *jure successionis* ai suoi

eredi nell'ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice

ordinario od al giudice amministrativo a seconda della natura del rapporto di

lavoro medesimo), nelle controversie in materia di pensione privilegiata

(devolute alla Corte dei conti) si discute del riconoscimento della titolarità

del diritto alla pensione privilegiata in favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato.

Circoscritto il *thema decidendum* su cui ha giurisdizione questa Corte alla domanda pensionistica del trattamento di privilegio e al presupposto concernente la dipendenza da causa di servizio della patologia patita, va chiarito che, in difetto di domanda amministrativa, questa Corte può pronunciarsi soltanto sulla sussistenza della causa di servizio, così come richiesto dallo stesso ricorrente che impropriamente richiede un “nulla osta” alla pensione.

La contestazione del ricorrente dei provvedimenti concernente il giudizio medico in ordine alla riconducibilità a causa di servizio della patologia patita è chiaramente finalizzata al conseguimento della pensione privilegiata e rientra così nella giurisdizione contabile (cfr. ordinanza n.4325/2014, della Cass. SS.UU. supra citata). Le Sezioni di appello di questa Corte hanno statuito, con orientamento che può reputarsi prevalente, condiviso da questo giudicante, che “...*deve ritenersi ammissibile un’azione di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni anche indipendentemente dall’impugnazione di un provvedimento con cui l’Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico...*” (Corte dei conti, Sez. II, n. 304/2018; Corte dei conti, Sez. II, n. 884/2017). Ciò può affermarsi anche tenuto conto del fatto che “...*l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità costituisce “il presupposto logico-ontologico, prima ancora che tecnico-giuridico, per l’ottenimento della pensione privilegiata, e per ciò non avrebbe senso precludere al Giudice contabile la possibilità di effettuare illico e statim siffatto riscontro*

(da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale). E questo soprattutto alla stregua dell'unicità dell'accertamento, statuita dall'art. 12 del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, che come chiarito potrebbe avere riflessi sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.” (Corte dei conti, Sez. III, n. 203/2020; Sez. III, 21 marzo 2018, n. 182; richiamate anche dalla recente sentenza della II Sez. n. 11 del 26 gennaio 2021).

Al riguardo va altresì richiamata la sentenza della III Sez. centr. d'app. n. 219/2019 che, in continuità con le sentenzen.171/2015 della I^a Sezione Centrale d'Appello e nn. 120/2015, 24/2016 e 30/2017, 191/2018 della Sezione di Appello per la Regione siciliana) ha sottolineato che, in presenza della normativa concernente la “unicità del procedimento d'accertamento della dipendenza da causa di servizio”, introdotta dall'art. 12 del D.P.R. n.461/2001 (per effetto della quale il diniego di tale dipendenza viene ad assumere valenza definitiva e vincolante anche in sede di disamina di una successiva istanza riguardante l'attribuzione della pensione privilegiata), sussiste sempre un interesse concreto ed attuale del soggetto, avente qualifica di militare o di appartenente alle Forze di Polizia, benché non ancora collocato in quiescenza, a contestare immediatamente tale diniego in sede giudiziale e, quindi, a richiedere l'emissione di una pronunzia definitiva, da parte della Corte dei conti (in qualità di giudice istituzionalmente competente in materia pensionistica), sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata, quale presupposto essenziale ed indispensabile, in base all'art. 67 del D.P.R. n.1092/1973, per il futuro conseguimento, da parte sua, della pensione

privilegiata.

A tali argomentazioni si aggiunge l'ulteriore valutazione che impinge sulla effettività stessa della tutela giurisdizionale sviluppate dalla locale Sezione d'Appello nella sentenza n. 120/2015 secondo cui *“L'accertamento della dipendenza da causa di servizio necessita di complesse verifiche tecnico-valutative sulla natura dell'infermità, sul tipo di servizio svolto e sull'influenza causale o concausale di quest'ultimo sulla prima. Tali verifiche, sovente, diventano assai labili e di difficile effettuazione con il passare del tempo e con processi di rarefazione documentale e probatoria che, in ogni caso, restano nella piena disponibilità della P.A. e sui quali l'interessato non può in alcun modo influire. Ne consegue che il soggetto che ritenga di potere far valere a tempo debito il diritto a pensione privilegiata, a legislazione vigente, ha un interesse concreto ed attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela”*.

Tale orientamento è stato altresì confermato - a fronte di pronunce di primo grado di segno opposto - dalla locale Sezione di Appello con la più recente sentenza n. 199/2021/A pubblicata il 29 novembre 2021.

3.- Tanto premesso, limitatamente alla domanda ammissibile, cioè a quella concernente la sussistenza della causa di servizio in vista della pensione privilegiata, il ricorso va accolto nei termini che si esporranno, posto che questa Corte condivide i risultati conclusivi della relazione del Collegio medico legale dello Stato (CML) dello Stato Maggiore della Difesa, redatta a seguito dell'esame accurato della documentazione amministrativa e sanitaria

in atti.

Il parere del Collegio medico militare risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente. In particolare, con ordinanza n. 225 del 2022 è stato chiesto al Collegio di accertare: 1)- se la patologia sofferta dal ricorrente *“segni di spondiloartrosi con iniziale sclerosi delle limitazioni e riduzione dello spazio C5-C6 con ridotta lordosi fisiologica con iniziali segni radiologici di artrosi lombare, in atto con assenza di limitazioni funzionali”* sia stata causata o concausata dall’espletamento del servizio; 2)- se tale patologia, ove riconducibile a causa di servizio, possa determinare un quadro patologico ascrivibile alla tabella A, cat. 8, o ad altre categorie per le quali spetta la pensione privilegiata.

Il Collegio Medico Militare ha evidenziato che, a seguito dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la CMO di Augusta diagnosticò, con il verbale di visita del 13.06.2008, *“Segni di spondiloartrosi con iniziale sclerosi delle limitanti e riduzione dello spazio C5-C6 con ridotta lordosi fisiologica con iniziali segni radiografici di artrosi lombare, in atto con assenza di limitazioni funzionali”*.

Per *spondiloartrosi*, o artrosi diffusa del rachide, si intende un’infermità prodotta da uno squilibrio tra il carico applicato alla colonna vertebrale con le diverse articolazioni intervertebrali e la sua capacità di sopportarlo; origina infatti dall’interazione tra fattori meccanici di danno e fattori biologici di riparazione ed è la conseguenza di una serie di eventi patologici, che portano all’insufficienza, cioè allo scompenso di una o più articolazioni.

Generalmente per artrosi si intende un'artropatia cronica, a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente in modificazioni delle altre strutture che compongono l'articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula). Tra i fattori eziologici generali ci sono: l'età, l'ereditarietà, l'obesità, l'ambiente (condizioni di lavoro). Tra i fattori eziologici locali va considerata un'alterata distribuzione delle sollecitazioni meccaniche sulla superficie articolare oppure alterazioni articolari prodotte da affezioni di natura infiammatoria e/o traumatica.

Il Collegio Medico Militare ha sottolineato che dai rapporti informativi agli atti si ricava che il ricorrente dal 31.07.1986 al 15.09.1988 svolse servizio come addetto presso il Comando Compagnia CC di Rosarno (RC) e poi come addetto presso il Comando Compagnia CC di Vibo Valentia col grado di Carabiniere. In questo periodo svolse, tra l'altro, servizi di battute, rastrellamenti, servizi di O.P., pattuglie e addestramento al tiro.

Dal 13.06.1990 al 01.09.1992, il ricorrente svolse servizio in qualità di maresciallo presso la Stazione Carabinieri di Isola Capo Rizzuto effettuando, tra l'altro, servizi perlustrativi, attività di indagine diurne e notturne e ancora servizi di ordine pubblico.

Nel periodo dal 24.11.1992 al 25.08.1998, il ricorrente svolse servizio in qualità di addetto presso l'Aliquota Operativa del NORM di Serra San Bruno (VV) effettuando, tra l'altro, servizi di pattuglia, di osservazione, di controllo, di pedinamenti ed appiattamenti sia diurni che notturni.

Nel periodo dal 26.08.1998 al 14.06.2000, svolse servizio presso il Comando Tenenza Carabinieri di Scicli prima e presso l'Aliquota Operativa della

Compagnia Carabinieri di Modica svolgendo, tra l'altro, servizi di pattuglie, perlustrazioni, controllo del territorio, attività di P.G. con perquisizioni, sequestri, appiattamenti e pedinamenti. In questo periodo percorse, a bordo di autoveicoli, circa 26000 Km annui.

Dal 14.06.2000 al 29.10.2010, il ricorrente svolse servizio come dipendente del NORM della Compagnia di Modica, effettuando, tra l'altro, servizi di pattuglie automontate, perlustrazioni, appostamenti, servizi antirapina, servizi di OCP, servizi di P.G. quali esecuzioni di ordinanze di custodia cautelare, perquisizioni personali e domiciliari, servizi di tutela a personalità con turnazioni diurne e notturne. In questo periodo percorse, a bordo di autoveicoli di servizio, circa 15000 Km annui.

Nel periodo dal 30.10.2010 al 01.03.2015, il ricorrente fu impiegato quale addetto alla Stazione CC di Comiso (RG) effettuando, tra l'altro, servizi esterni consistenti in perlustrazioni a bordo di autovetture di servizio e servizi di ordine pubblico. Dal 02.03.2015 al 12.04.2015, ha assolto l'incarico di Comandante alla Stazione CC di Comiso (RG) effettuando, tra l'altro, servizi di polizia giudiziaria a bordo di autovetture di servizio.

Alla luce dei servizi espletati dal ricorrente, il Collegio medico legale ha ritenuto che l'attività operativa svolta dal D. con servizi sul territorio sia appiedato sia su autovetture per lunghi anni abbia determinato delle croniche sollecitazioni meccaniche sul rachide in un organismo predisposto e possa comunque considerarsi come concausa efficiente e determinante l'insorgenza dell'infermità artrosica cervicale e lombare.

Pertanto, il Collegio medico legale ha concluso nel senso che l'infermità *“segni di spondiloartrosi con iniziale sclerosi delle limitanti e riduzione*

dello spazio C5-C6 con ridotta lordosi fisiologica con iniziali segni radiologici di artrosi lombare” ovvero *“l’artrosi cervicale e lombare a sfumata incidenza funzionale”* possa essere considerata come dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.

Va osservato che le risultanze della relazione del Collegio medico legale non sono state specificamente contestate dalle parti e sono pienamente logiche e convincenti, sicché vengono condivise integralmente da questo Giudice.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente D. R. al riconoscimento della causa di servizio con riferimento alla patologia *“segni di spondiloartrosi con iniziale sclerosi delle limitanti e riduzione dello spazio C5-C6 con ridotta lordosi fisiologica con iniziali segni radiologici di artrosi lombare”* ai fini della pensione privilegiata.

Va infine precisato che, non risultando presentata la domanda amministrativa di pensione privilegiata, questo Giudice non può pronunciarsi sull’iscrizione a tabella e categoria; al riguardo, è necessario che, dopo la presentazione della domanda di trattamento privilegiato in sede amministrativa, l’Amministrazione formuli le sue valutazioni. L’ammissibilità della domanda giudiziale limitatamente alla causa di servizio non permette dunque al ricorrente di avere una pronuncia giudiziale in merito a profili, come quelli dell’iscrizione a tabella e categoria, che devono ancora essere vagliati dall’Amministrazione.

Ogni altra domanda va respinta così come sopra esposto.

La particolare complessità medico-legale della vicenda, la parziale inammissibilità del ricorso e la presenza di contrasti giurisprudenziali in ordine al contenzioso sul riconoscimento delle cause di servizio giustificano

	13	
	la compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa	
	ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:	
	-dichiara il diritto del ricorrente Di. R.al riconoscimento della causa di	
	servizio con riferimento alla patologia “ <i>segni di spondiloartrosi con iniziale</i>	
	<i>sclerosi delle limitanti e riduzione dello spazio C5-C6 con ridotta lordosi</i>	
	<i>fisiologica con iniziali segni radiologici di artrosi lombare ”</i> ai fini della	
	pensione privilegiata;	
	-rigetta ogni altra domanda;	
	-compensa le spese di lite;	
	-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi	
	dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il	
	deposito della sentenza;	
	-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei	
	dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del	
	ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a	
	soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Palermo, in data 28 marzo 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	

ricorrente.

Palermo, 28 marzo 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 maggio 2024

Pubblicata il 27 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D.R. c.f. OMISSIS,
nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)